



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA.

GARA: G00404

CIG LOTTO 1: 9898690167

CIG LOTTO 2: 9898724D72

CIG LOTTO 3: 9898753563


















CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE










ART. 1. DEFINIZIONI.....	3
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 3. DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO.....	7
ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO: DEROGA.....	7
ART. 6. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.....	7
ART. 7. IDONEITA' DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 8. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 10. POSSESSO DEI REQUISITI.....	9
ART. 11. VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	9
ART. 12. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL LAVORO.....	9
ART. 13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITA'".....	10
ART. 14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITA'.....	10
ART. 15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	11
ART. 16. GARANZIE.....	11
16.1 GARANZIA DEFINITIVA.....	11
16.2 POLIZZA ASSICURATIVA.....	12
ART. 17. PENALI.....	13
ART. 18. SUBAPPALTO.....	14
ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	15
ART. 20. VERIFICA DI CONFORMITA' E PAGAMENTI. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 21. STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
ART. 22. ELEZIONE DOMICILIO.....	17
ART. 23. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 24. RECESSO UNILATERALE.....	19
ART. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	20
ART. 26. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO.....	20

ART. 1. DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente documento è utilizzata la seguente terminologia:

-  **SMA Campania/Stazione Appaltante:** S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., società in house providing della Regione Campania, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7 6° Piano;
-  **Codice:** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016*" (c.d. "Decreto Correttivo" pubblicato sulla GURI n. 103 del 05/05/2017) coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96;
-  **Regolamento:** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06", limitatamente alle norme non ancora abrogate dall'art. 217 del Codice;
-  **Procedura aperta:** procedura di affidamento disciplinata dall'art. 60 del Codice;
-  **Appalto a misura:** qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
-  **Documenti di gara:** tutti i documenti prodotti dalla Stazioni appaltante o ai quali la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura;
-  **Bando:** bando di gara;
-  **Capitolato:** capitolato speciale d'appalto;
-  **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
-  **FVOE:** Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico operativo presso la Banca Dati Anac che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione alle selezioni alle commesse pubbliche, secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC 464 del 27.7.2022 pubblicata in GU il 24.10.2022;
-  **PassOE:** documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa ottenuto dal sistema AVCPass;
-  **DGUE:** Documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla Commissione Europea, sotto forma di autodichiarazione dell'operatore economico;
-  **CIG:** Codice Identificativo Gara;
-  **CUP:** Codice Unico di Progetto, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico;
-  **CPV:** vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, (oggi Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
-  **Profilo del committente:** il sito informatico della Stazione Appaltante, su cui sono pubblicati i documenti di gara, gli atti e le informazioni previste dal Codice presente all'indirizzo www.smacampania.info - link "Bandi di Gara";
-  **Operatore economico:** persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.

240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

-  **Concorrente/Offerente:** operatore economico partecipante alla procedura di gara che ha presentato un'offerta;
-  **Impresa:** impresa partecipante alla procedura di gara: coincide con il Concorrente nel caso in cui partecipi singolarmente e non in forma riunita;
-  **RTI:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
-  **GEIE:** Gruppo Europeo di Interesse Economico;
-  **Aggregazione di imprese in rete:** aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell' art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
-  **Aggiudicatario/Affidatario:** Concorrente che si aggiudica la gara;
-  **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante per la presente procedura di gara;
-  **PEC:** Posta Elettronica Certificata;
-  **Patto di integrità:** ai sensi della L. n. 190/2012, stabilisce la reciproca obbligazione tra SMA Campania e l'Aggiudicatario a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione dell'appalto affidato.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'isola di ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022, con Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023, recante “Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza”, ha disposto che SMA Campania S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 9 del 10 marzo 2023, in qualità di soggetto attuatore, provveda (punto c. dell'Ordinanza n. 12/2023, all'esecuzione degli interventi di seguito elencati:

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara;
- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera;
- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia.

L'appalto avente ad oggetto quanto sopra specificato è suddiviso in n. 3 Lotti funzionali, al fine di avviare in contemporanea gli interventi, le cui attività vengono rimesse al libero mercato.

Si stabilisce, che uno stesso IO.E. può esclusivamente partecipare e risultare affidatario di uno solo dei lotti riposti in gara.

Per queste ragioni, la S.A. ha ritenuto di distinguere la commessa nell'arco dei seguenti Lotti, ciascuno dei quali affidato in regime di Appalto, ai sensi dell'art. 54 del C.C.P. e recante CIG e, in fase tecnico-operativa, strumenti operativi e di contabilizzazione differenziati:

Lotto 1

- Consolidamento del versante a valle di Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte – importo dei lavori € 277.858,00;
- Consolidamento del versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara – importo dei lavori € 555.300,00.

Totale Lotto 1: € 833.158,00

Lotto 2

- Intervento di consolidamento costone tra Via Rampe Paradisiello e Viale Paradisiello - importo dei lavori € 277.650,00;
- Consolidamento costone alla Via Selva Pera - importo dei lavori € 422.028,00.

Totale Lotto 2: € 699.678,00

Lotto 3

- Consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia - importo dei lavori € 447.942,00.
- Consolidamento del costone al di sopra della Via Eddomade – importo dei lavori € 228.177,78.

Totale Lotto 3: € 676.119,78

Le quantità effettive saranno determinate a consuntivo e pertanto l'importo lavori sarà determinato a misura, sulla scorta di quanto contabilizzato in ragione di ciascuno ODL ovvero contratto applicativo, al netto del ribasso praticato in sede di offerta dall'aggiudicatario, rispetto ai valori di tariffa vigenti di cui al citato Prezzario Regionale della Campania infrannuale 2022.

Per tutti i lotti l'appaltatore dovrà produrre dichiarazione di presa visione dei luoghi. Tale dichiarazione, resa dall'impresa, rappresenta accettazione delle condizioni di disagio presenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Pertanto, l'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa circa le condizioni di accesso ai luoghi e di realizzazione dei lavori.

La Stazione Appaltante rende disponibili i dati desunti dai voli effettuati con Droni sui fronti di frana.

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con Fondi dell'Emergenza Ischia in capo alla struttura Commissariale.

Resta inequivocabilmente stabilito che all'esito della selezione saranno affidati n. 3 APPALTI, il cui importo stimato progettualmente costituisce il plafond massimo nella disponibilità della S.A. Tuttavia, secondo il meccanismo proprio dell'A.Q., la contabilizzazione delle attività (indipendentemente che si tratti dei lavori, secondo i Lotti 1 e 2, o dei servizi, secondo il Lotto 3) avverrà "a misura", applicando alle unità di lavorazione il ribasso percentuale applicato dall'affidatario, il quale – in ogni caso – non potrà far valere alcuna istanza, men che mai di carattere indennitario e/o risarcitorio, laddove la S.A. non procedesse all'emissione di O.d.L. ovvero di O.d.S., oltretutto in termini più generali, di contratti applicativi nei suoi riguardi.

La misura dei contratti applicativi, infatti, discende esclusivamente dalle esigenze della S.A. e per avventura, resta astrattamente possibile che nessun corrispettivo sia attribuito allorquando un Appalto non sia seguito da alcun ordine e/o contratto applicativo.

Nessuna anticipazione sarà dovuta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del C.C.P., nei riguardi degli affidatari degli Appalti. Pertanto, l'importo dell'anticipazione del prezzo sarà calcolato sul valore dei singoli Contratti Applicativi, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori relativi a ciascuno dei Contratti Applicativi. L'erogazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori secondo le modalità indicate all'art. 35, comma 18, citato.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 27.1.2022 n. 4 (cd. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, pubblicato su GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022), convertito con L. n. 25/2022, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, resta sin d'ora stabilito – al ricorrere delle condizioni concrete e in attuazione dei provvedimenti attuativi che saranno medio tempore adottati - il meccanismo della revisione dei prezzi nei termini normati:

- quanto ai lavori, dal ridetto D.L. 4/2022 e dalle successive disposizioni normative e regolamentari;
- quanto ai servizi, dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento, eventualmente prorogabili.

La Stazione Appaltante intende, sin da ora, procedere all'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, in deroga alla regola generale che prescrive che il contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, applicando quanto stabilito dall'ordinanza del commissario per l'Emergenza Ischia e dal combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del Codice e dell'art. 8 della L. n. 120/2020, al dichiarato fine di accelerare l'esecuzione tenendo conto anche del fatto che trattasi di interventi in emergenza ordinati dalla Struttura Commissariale per l'Emergenza Ischia.

I singoli AA.QQ. si intenderanno risolti alla scadenza della durata degli 8 (otto) mesi dall'avvio, indipendentemente dall'importo raggiunto, salvo proroghe.

La conclusione dell'Appalto non impegna in alcun modo la SMA CAMPANIA S.P.A. ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal medesimo Appalto. Pertanto, nulla sarà dovuto all'impresa per i minori importi contabilizzati rispetto agli importi complessivi dei singoli AA.QQ.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di rinnovare ciascun A.Q., alle medesime condizioni, qualora si dovessero prefigurare ulteriori situazioni di necessità oltre le quantità stabilite nella presente procedura e su indicazione della Struttura Commissariale.

ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto complessivo, a lordo del ribasso, è stabilito in:

- a. **Lotto 1:** € 833.158,00 (euro ottocentotrentatremilacentocinquantotto/00) oltre IVA secondo le voci di tariffa indicate nel paragrafo precedente a cui applicare i ribassi. I prezzi ribassati sono da intendersi come elenco prezzi unitari ed eventuali nuovi prezzi che devono essere formalmente concordati ed accettati dalla Stazione Appaltante
- b. **Lotto 2:** € 699.678,00 (euro seicentonovantanovemilaseicentosezzantotto/00) oltre IVA secondo le voci di tariffa indicate nel paragrafo precedente a cui applicare i ribassi. I prezzi ribassati sono da intendersi come elenco prezzi unitari ed eventuali nuovi prezzi che devono essere formalmente concordati ed accettati dalla Stazione Appaltante
- c. **Lotto 3:** € 676.119,78 (euro seicentosezzantaseimilacentodiciannove/78) oltre IVA secondo le voci di tariffa indicate nel paragrafo precedente a cui applicare i ribassi. I prezzi ribassati sono da intendersi come elenco prezzi unitari ed eventuali nuovi prezzi che devono essere formalmente concordati ed accettati dalla Stazione Appaltante

L'importo complessivo sopra riportato è da intendersi come solo presunto, fermo restando che, in sede di liquidazione dei corrispettivi, le singole prestazioni del lavoro oggetto dell'Appalto sono determinate dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore per le quantità effettivamente trattate.

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO: DEROGA.

In linea di principio, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 27.1.2022 n. 4 (cd. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e lavoro territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, pubblicato su GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022), convertito in L. n. 25/2022, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, resta sin d'ora stabilito – al ricorrere delle condizioni concrete e in attuazione degli provvedimenti attuativi che saranno medio tempore adottati - il meccanismo della revisione dei prezzi nei termini normati:

- quanto ai lavori, dal ridetto D.L. 4/2022 e dalle successive disposizioni normative e regolamentari;
- quanto ai servizi, dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

ART. 6. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il movimento e trasporto dei materiali, sia relativamente all'assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni.

Per garantire il lavoro, l'Appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per lo scavo e il trasporto dei materiali, contenitori di adeguato numero e dimensioni, anche in funzione delle caratteristiche

dei materiali presenti. L'idoneità di tali contenitori e la loro accettazione è soggetta alla verifica da parte della Stazione Appaltante.

I contenitori devono essere a perfetta tenuta di liquidi, così da non provocare sversamenti nell'ambiente circostante, in caso contrario l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione; inoltre devono essere dotati di efficaci sistemi di copertura per evitare qualsiasi tipo di problema durante il trasporto verso i siti di recapito.

ART. 7. IDONEITA' DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori/servizi utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla destinazione d'uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità;

Tutte le dotazioni di lavoro utilizzate dall'Appaltatore devono essere idonee allo scopo e conformi alle normative di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti; devono, altresì, essere mantenute e rifornite di tutto quanto necessita al loro corretto funzionamento a completa cura e spese dell'Appaltatore, a cui carico sono tutti gli oneri connessi alla loro tenuta in buono stato di conservazione ed efficienza, ivi compresi gli oneri di eventuale adeguamento alla vigente normativa.

ART. 8. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto all'espletamento dei lavori/servizi nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa sanitaria ed ambientale, anche con riferimento all'adeguatezza dei mezzi di trasporto dei rifiuti ed all'idoneità dei siti di conferimento dei rifiuti stessi.

Per l'esecuzione l'Appaltatore è tenuto a osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare potenziali danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.

All'Appaltatore è fatto obbligo dell'informazione sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti. Gli aggiornamenti alla propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività presso l'impianto di produzione rifiuti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, vanno comunicati alla Stazione Appaltante per l'aggiornamento del DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del lavoro e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, come modificato del Decreto Correttivo, pur specificandosi che, in base agli atti progettuali, l'appalto in esame non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, si rappresenta

l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di verificare prioritariamente in misura non inferiore al 10% della forza lavoro necessaria per l'esecuzione dei lavori/servizio la disponibilità del personale, che attualmente svolge il lavoro, ad essere assunto alle proprie dipendenze, così favorendosi una pur minima stabilità occupazionale.

ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori/servizi, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, di concerto con il Direttore dei Lavori produrrà stati di avanzamento delle attività indicate, anticipatamente rispetto all'emissione della relativa fattura.

ART. 10. POSSESSO DEI REQUISITI

L'Appaltatore, all'atto dell'avvio del lavoro/ del servizio e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l'affidamento e delle qualifiche necessarie indicate per i due lotti nei paragrafi precedenti.

L'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso dell'attestazioni SOA per le attività richieste.

Ai fini di ogni liquidazione di Stati di avanzamento (v. successivo art. 24), l'Appaltatore si impegna a fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito l'affidamento.

In caso di soggetto pluricostituito, tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni associato.

In caso di subappalto, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa subappaltatrice, con riferimento al mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito il subappalto.

ART. 11. VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si riserva di disporre opportune verifiche ispettive sui mezzi, impianti ed attrezzature al fine di accertare l'idoneità e regolarità di tutte le documentazioni a corredo, ivi incluse le autorizzazioni necessarie.

Qualora durante dette verifiche dovessero rilevarsi difformità o documentazione non in corso di validità ovvero irregolari, la Stazione Appaltante ha facoltà di bloccare e sospendere l'attività del lavoro riservandosi l'azione in danno dell'Appaltatore.

ART. 12. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL LAVORO

È ammessa la sospensione del lavoro e del servizio su ordine del RUP, sentito il DEC, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono altresì le prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice, per quanto applicabili alla natura e all'oggetto dell'appalto.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione del lavoro.

ART. 13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti" siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n.54, che qui si intendono integralmente riportate.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del RUP, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'Affidatario. L'Aggiudicatario deve segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

In caso di atto interdittivo per opera del Prefetto, avente a oggetto un appalto in corso di esecuzione, il RUP propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

ART. 14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, sottoscrivendo il Patto di integrità allegato al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.

SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione.

ART. 15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.

ART. 16. GARANZIE

16.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in uno dei modi e nella misura ivi prevista, a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del lavoro da parte dell'Appaltatore, ivi compreso la maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per il completamento del lavoro in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il patto di integrità.

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, riportate nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M., e riportare espressamente le seguenti clausole:

- ✓ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore di SMA Campania;
- ✓ rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- ✓ operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La misura della garanzia definitiva, in particolare, deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%

(dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del Codice, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria, come meglio specificato nel Disciplinare, cui si rimanda.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità di cui al richiamato all'art. 103 del Codice. Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione, che cessa di avere effetto solo alla conclusione del lavoro in oggetto, previo rilascio di un'attestazione finale che assicuri la regolare esecuzione del lavoro. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con l'impresa aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di SMA Campania.

La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso la garanzia definitiva fosse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore di SMA Campania, l'Aggiudicatario è tenuto al reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di SMA Campania, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, SMA Campania ha la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia definitiva, su semplice richiesta scritta di SMA Campania.

Resta salvo per SMA Campania l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

16.2 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore, a prescindere dalla forma singola o associata, si obbliga a costituire e consegnare a SMA Campania almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto ovvero prima della consegna anticipata della prestazione una polizza assicurativa contratta, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente legislazione, e che preveda le seguenti condizioni:

- a) copertura contro i rischi di responsabilità civile per danni diretti e materiali, di qualsiasi natura, verso dipendenti, terzi o cose di terzi, ivi compresa SMA Campania, causati dall'Aggiudicatario o da soggetti di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere nell'esecuzione dell'appalto, nonché verso i prestatori d'opera dell'Aggiudicatario, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, con un massimale di garanzia per sinistro e persona di importo non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);

- b) copertura contro i rischi di inquinamento accidentale, derivanti dall'esecuzione delle attività contrattuali, con limite di indennizzo non inferiore a e 250.000,00 (duecentocinquamila/00);
- c) validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- d) obbligo per l'impresa assicuratrice di dare immediato avviso scritto con raccomandata A/R a SMA Campania di ogni modifica contrattuale successiva alla stipula dell'atto originario, nonché di ogni inadempienza del contraente assicurato che possa determinare la non operatività della garanzia, oltre che in caso di eventuale disdetta della polizza;
- e) impegno a informare SMA Campania con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni della decisione di recedere, per qualunque motivo, dal contratto ovvero della naturale scadenza ovvero della decisione di non rinnovare il contratto medesimo.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si precisa, come indicato anche al successivo art. 22, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante; pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa deve prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori.

ART. 17. PENALI

Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari al 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato viene del pari applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.

La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione del lavoro e del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo del lavoro sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Qualora si verificano più di due inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo Concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", di cui al precedente art. 17, si applicano le relative penali previste.

ART. 18. SUBAPPALTO

Eventuali subappalti che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni della Stazione Appaltante, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di ricorso per le prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) il subappaltatore sia iscritto oppure abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di lavori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede;
- d) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i lavori e le forniture o parti di lavori e forniture che intende subappaltare;
- e) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di lavoro cui intende affidare l'esecuzione;
- f) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Resta inteso che il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota indicata in sede di offerta.

Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o lavori espressamente richiamate dal comma 3 dell'art. 105 del Codice, tra le quali in particolare le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, lavoro e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; in tal caso, i relativi contratti devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, lavoro o fornitura affidati. Sono, inoltre, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, commi da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto.

In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, c. 13 del Codice.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi siano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidatario medesimo riportando CIG/CUP dallo stesso comunicati.

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 20. VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

È prevista, entro il giorno 15 del mese successivo, la verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto effettuata dal DEC e propedeutica all'esigibilità dei crediti maturati da riconoscere per il mese precedente dall'Appaltatore, essendo necessario accertare che la prestazione sia stata eseguita, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono pagati in rate mensili posticipate, sulla base dei quantitativi rilevati ai sensi del precedente art. 12 e applicando il prezzo unitario al netto del ribasso offerto, tenuto conto che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Sui singoli pagamenti è disposta la ritenuta a garanzia di cui al comma 5-bis dell'art. 30 del Codice. Le ritenute sono svincolate e corrisposte in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.

I corrispettivi sono fatturati con cadenza mensile. Ogni fattura emessa dall'Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e indelebile:

- ✓ estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- ✓ codice CIG;
- ✓ codice CUP;
- ✓ importo distinto dall'I.V.A.;
- ✓ importo distinto dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. "ecotassa");
- ✓ estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra).

In caso di soggetto pluricostituito, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore dell'impresa mandataria / capofila, gli obblighi di cui sopra devono essere puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria / capofila sia dalle mandanti nell'ipotesi di ricorrere alla fatturazione pro-quota, in relazione alle attività effettivamente svolte da ogni impresa associata.

In caso di ricorso a subcontraenti, l'Affidatario si impegna ad effettuare il relativo pagamento attraverso bonifici bancari o postali che riportino il CIG della presente procedura, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante.

I pagamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i., avvengono entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura; qualora, per esigenze interne contabili l'Aggiudicatario emetta fattura con data antecedente il certificato di verifica di conformità, il pagamento viene effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato medesimo e con riferimento all'importo dei corrispettivi riconosciuti in sede di verifica di conformità. Tale termine viene fissato in deroga al valore minimo di legge in ragione della particolare natura e delle precipue caratteristiche dell'appalto e, in ogni caso, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'esercizio delle verifiche propedeutiche all'emissione del certificato di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e nel termine del precedente comma 1 nonché del disposto dell'art. 113 bis del Codice, cui deve seguire la disposizione di liquidazione da parte del RUP dell'importo spettante all'Appaltatore. Il pagamento è subordinato alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti

dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolarità del DURC ed alle autocertificazioni circa il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del lavoro che ne hanno consentito l'affidamento / il subappalto, anche in capo alle imprese mandanti e subfornitrici se presenti, ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità di cui al DM n. 40/2008.

I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario. Come indicato nel precedente art. 22, in caso di subappalto, i pagamenti sono effettuati a favore dell'Appaltatore, previa acquisizione dei documenti contabili e delle dichiarazioni necessarie per appurare l'esatto adempimento ai vincoli contrattuali assunti nei confronti dei subappaltatori.

L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 21. STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l'Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa sia divenuta efficace.

La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all'art. 32, c. 14 del Codice.

ART. 22. ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 23. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.

Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.

SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
- e) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'Appaltatore. Quando il DEC del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento del lavoro, tale da pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DEC;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, siccome prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- j) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;

- k) cessione anche parziale del contratto;
- l) associazione in partecipazione;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- n) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la violazione del patto di integrità di cui al precedente art. 18.

Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l’applicazione delle penali previste.

In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell’esecuzione della fornitura, il Concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi dell’art. 110 del Codice. Resta a carico dell’Aggiudicatario anche l’onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il Concorrente subentrato nell’esecuzione dell’appalto.

La S.M.A. Campania spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

ART. 24. RECESSO UNILATERALE

SMA Campania ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 109 del Codice, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative a lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell’Appaltatore.

Il decimo dell’importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna i lavori e verifica la regolarità dei lavori.

ART. 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare il lavoro, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 26. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al lavoro di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

F.TO

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. DOTT. TOMMASO SODANO